

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 17.

«Ulteriore modificazione della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 - Norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio in data 15 giugno 1987 Pag. 1

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 11.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle grandi strutture di vendita Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 29.

Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e Patrimonio della Regione Toscana» Pag. 5

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 21.

Bilancio di previsione 1997 dell'A.P.T. della Basilicata. Pag. 7

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 11.

Disciplina del Servizio Sanitario nella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2 Pag. 7

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 17.

«Ulteriore modificazione della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 - Norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio in data 15 giugno 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1992, n. 15, è sostituita dalla seguente:

«*a*) acquisisca la contitolarità di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a condizione che la medesima richieda un volume pari ad almeno una ULU per ogni contitolare. La presente modifica, produce effetti sin dall'anno in corso anche con riferimento al bando in scadenza al 31 marzo 1997».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 7 maggio 1997

BRACALENTE

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 11.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 2 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce le norme di attuazione in materia di programmazione regionale e di concessione dei nulla osta per le grandi strutture di vendita, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Gli obiettivi della programmazione regionale sono:

- favorire un'equilibrata realizzazione di una rete distributiva;
- rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
- garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo inoltre un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
- agevolare gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese, già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle relative aree;
- assicurare un sistema di monitoraggio riferito alla entità ed efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.

Art. 2.

Rilascio del nulla osta

1. In attuazione degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono soggetti a nulla osta:

- le autorizzazioni all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio singoli, o aggregati in centri commerciali, che trattino generi di largo e generale consumo in modo esclusivo o unitamente ad altri prodotti anche non contingentati, con superficie di vendita complessiva superiore a 400 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;
- le autorizzazioni all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di esercizi singoli che per dimensioni e collocazione geografica siano destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati;
- gli ampliamenti dimensionali, che comportino il superamento della soglia dei 400 metri quadrati per esercizi o centri commerciali che pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti, in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, ovvero che comportino il superamento della soglia dei 1.500 metri quadrati in tutti gli altri casi;
- gli ampliamenti merceologici relativi a generi di largo e generale consumo in esercizi o centri commerciali con superficie di vendita compresa tra i 400 e i 1.500 metri quadrati localizzati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;

e) gli ampliamenti merceologici di qualsiasi tipo per esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati;

f) la concentrazione in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni;

g) la concentrazione in un nuovo punto di vendita o l'aggregazione in un centro commerciale, senza ampliamento merceologico o dimensionale, con superficie di vendita fino al massimo di 2.000 metri quadrati, di almeno quattro esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni;

h) ogni altra modifica di esercizi o strutture di vendita soggette a nulla osta regionale, esclusi i trasferimenti all'interno del territorio comunale, senza aggregazioni di superficie; in questo ultimo caso il nulla osta non è necessario a condizione che vengano rispettate le caratteristiche dimensionali e merceologiche della struttura di vendita e vengano mantenuti gli standards minimi ed i requisiti di accessibilità previsti dal nulla osta originario.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, anche la comunicazione al sindaco prevista dal comma 90 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è subordinata al rilascio del nulla osta regionale di cui al presente articolo per la superficie richiesta, nei limiti consentiti dalla disponibilità di contingente o dagli indici specificati nell'allegato C.

Art. 3.

Centri commerciali

1. Ai fini della presente legge sono centri commerciali soggetti a nulla osta regionale le strutture di vendita costituite da almeno due esercizi commerciali la cui superficie di vendita complessiva superi quella indicata dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, inseriti in una struttura unitaria o articolata in più edifici a destinazione specifica, provvisti di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

2. I centri commerciali di cui al comma 1 possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e da esercizi di vendita di quotidiani e periodici le cui superfici non sono computate nel contingente previsto nella specifica programmazione comunale e non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri.

3. Le caratteristiche e le dimensioni massime degli esercizi singoli e dei centri commerciali sono individuate nell'allegato A della presente legge.

Art. 4.

Rivitalizzazione dei centri storici

1. In attuazione delle finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei poli regionali e dei poli urbani intermedi, così come definiti dall'articolo 39 delle norme d'attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 24 settembre 1992, supplemento al n. 93, possono essere realizzati centri commerciali in strutture edilizie esistenti, anche soggette a recupero edilizio con superficie di vendita non superiore a 2.000 metri quadrati, di cui il cinquanta per cento riservata all'insediamento di esercizi del dettaglio tradizionale di cui alla lettera A) dell'allegato A già operanti da almeno tre anni nel comune.

2. Nel rilascio dei nulla osta per i centri commerciali di cui al comma 1 la Giunta regionale può derogare ai requisiti previsti negli allegati A, B e C e prevedere che le localizzazioni dei parcheggi siano individuate in aree situate entro una distanza di 300 metri dal perimetro dell'immobile interessato dall'iniziativa.

Art. 5.

Procedura per le domande di nulla osta

1. La domanda di rilascio del nulla osta, indirizzata al Presidente della Giunta regionale è presentata al Sindaco contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa.

2. La documentazione da allegare alla domanda di nulla osta, a pena di inammissibilità, è la seguente:

a) dichiarazione di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, per iniziative riguardanti esercizi singoli;

b) codice fiscale dei richiedenti;

c) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione della accessibilità agli esercizi di vendita;

d) progetto di massima dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e della destinazione d'uso dei locali; planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

e) dichiarazione del richiedente con l'indicazione del tempo presunto necessario per attivare la struttura commerciale soggetta a nulla osta, nonché del numero presunto di addetti;

f) altri documenti atti a dimostrare l'esistenza di ragioni di priorità come specificato dall'articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o in applicazione di specifiche norme contenute in leggi regionali o statali;

g) in caso di nulla osta per ampliamento, formale dichiarazione del Sindaco che ne evidenzia la dimensione e copia delle autorizzazioni amministrative rilasciate;

h) per i centri commerciali maggiori, come definiti nell'allegato A, autorizzabili ai sensi della presente legge, uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente, con riferimento al dettaglio tradizionale e moderno e specificazioni rispetto ai settori interessati, nonché uno studio di compatibilità ambientale del progetto da assentirsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28; a tal fine il richiedente trasmette la documentazione alla struttura regionale competente in materia di commercio che attiverà la procedura relativa.

3. Il Sindaco, ricevuta la domanda di nulla osta, verifica la completezza della documentazione, e richiede l'eventuale integrazione della stessa; attesta inoltre la conformità urbanistica dell'iniziativa e certifica l'idoneità in relazione all'accessibilità al centro ed all'impatto sulla rete viaria circostante esistente o proposta dal richiedente.

Art. 6.

Nulla osta regionale

1. Il nulla osta regionale indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) la tipologia e l'ubicazione specifica dell'esercizio o del centro commerciale;

c) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per le tabelle merceologiche e per i centri commerciali la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione della stessa in tabelle merceologiche;

d) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;

e) la dotazione minima di standards di area libera e parcheggio;

f) il tempo di validità del nulla osta nel limite previsto dall'articolo 10.

2. Il nulla osta può inoltre contenere eventuali prescrizioni che l'amministrazione regionale ritiene necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

3. In caso di inottemperanza a quanto disposto dalle lettere b), c), d), e) del comma 1 e di mancata osservanza alle prescrizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale, su segnalazione del Sindaco, revoca il nulla osta.

Art. 7.

Domande concorrenti

1. Sono concorrenti fra loro le richieste di nulla osta, formulate per la medesima area operativa come definita nell'allegato C e stessa tipologia commerciale, pervenute in Regione, entro i sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse.

2. In caso di istruttoria congiunta per domande concorrenti vanno applicati i criteri dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 8.

Criteri di ammissibilità settoriale

1. I nulla osta regionali sono rilasciati solo per esercizi e centri commerciali con i requisiti previsti dalla presente legge e dagli allegati A e B.

2. Nella procedura di rilascio del nulla osta devono essere verificate le seguenti condizioni:

a) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi contingentati in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti non contingentati, la disponibilità della superficie richiesta nel contingente stabilito nella programmazione regionale relativamente alla quantità di superficie da assegnare ai generi contingentati, come riportato nell'allegato C;

b) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi non contingentati, la verifica dell'indice specificato nell'allegato C.

3. La Giunta regionale individua annualmente i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli indici e li pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione; tali valori vengono aggiornati con l'inserimento delle quantità di superficie concesse dalla Giunta regionale nel corso dell'anno.

4. Nei casi previsti dall'articolo 5 è richiesta la positiva verifica dell'impatto dell'iniziativa sulla rete commerciale esistente, nonché la compatibilità ambientale.

5. Fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni, e, per le forme associative, dall'articolo 29, comma 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la Giunta regionale può concedere nulla osta per la concentrazione di esercizi o centri commerciali già oggetto di nulla osta esistenti nello stesso comune, con l'osservanza di quanto disposto negli allegati A, B e C, per documentate esigenze di completamento o razionalizzazione delle funzioni di vendita anche nell'interesse del consumo. Nel caso di nulla osta rilasciati ai sensi della precedente programmazione, i limiti di superficie precisati nell'allegato A possono essere superati, per una sola volta, fino al venti per cento purché non si superi la somma delle superfici già concesse.

Art. 9.

Criteri di ammissibilità territoriale

1. La localizzazione di esercizi e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2.000 metri quadrati ed il loro eventuale ampliamento dimensionale o merceologico che comporti un aumento di almeno il cinquanta per cento degli standards urbanistici richiesti, sono proposti con uno strumento urbanistico attuativo. Gli standards urbanistici non possono essere monetizzati; la viabilità di accesso deve tenere conto di un'indagine sui flussi di traffico indotto e le modalità di realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione sono determinate con convenzioni.

2. La localizzazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge in zone omogenee diverse da quelle classificate come D va specificamente prevista nello strumento urbanistico generale.

Art. 10.

Concessione e validità di nulla osta

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della completa documentazione inviata dall'amministrazione comunale, delibera sul rilascio del nulla osta sentito il parere della commissione regionale per il commercio e ne dà comunicazione al Sindaco e al soggetto che ha presentato la domanda.

2. Il nulla osta regionale è seguito dalla accettazione scritta del contenuto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, da parte del soggetto che ha presentato la domanda. L'efficacia del nulla osta è sospesa fino alla comunicazione, effettuata per il tramite del Sindaco, dell'accettazione alla Regione.

3. La validità del nulla osta non deve superare il termine di trentasei mesi dalla data del rilascio; la Giunta regionale può concedere una sola proroga, fino ad un massimo di dodici mesi, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al soggetto che ha presentato la domanda; la proroga non può essere concessa per nulla osta già prorogati ai sensi di previgenti disposizioni.

4. La richiesta di proroga deve essere presentata al Sindaco per l'inoltro al Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del nulla osta, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza del nulla osta.

5. I termini di validità del nulla osta vengono sospesi, in pendenza del procedimento giurisdizionale, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato; la Giunta regionale, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, sospende i termini, sulla base della sola verifica dei presupposti.

6. In caso di mancata attivazione ovvero di attivazione inferiore ai due terzi della superficie concessa, la Giunta regionale informata dal Sindaco che dispone adeguate verifiche, provvede a dichiarare la decadenza del nulla osta per la parte non attivata.

7. Le superfici relative a nulla osta decaduti o revocati non rientrano nelle disponibilità di cui all'allegato C per il periodo di validità della programmazione.

Art. 11.

Adempimenti procedurali dell'Amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale:

a) inoltra alla Giunta regionale le domande di nulla osta complete della documentazione richiesta e di quanto previsto dalle lettere b), c) e d);

b) certifica la conformità urbanistica e l'idoneità della rete viaria;

c) certifica l'entità dimensionale nell'ipotesi di richiesta del nulla osta per ampliamenti;

d) limitatamente per gli esercizi e i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, acquisisce e trasmette alla Regione il motivato parere dei comuni contermini in relazione alla viabilità; il parere deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale, si intende favorevole;

e) verifica l'ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta prima del rilascio della autorizzazione;

f) comunica alla Giunta regionale, previo accertamento, l'attivazione di esercizi o centri commerciali e trasmette copia dei provvedimenti di autorizzazione commerciale ovvero segnala la mancata attivazione nei termini previsti, oppure la cessazione di quelli in attività;

g) comunica ai comuni insistenti nella stessa area operativa come definita nell'allegato C, l'avvenuto rilascio del nulla osta regionale;

h) esercita la vigilanza in ordine alla corretta attuazione del contenuto dei nulla osta concessi informandone la Giunta regionale.

Art. 12.

Programmazione regionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, la Regione, con cadenza biennale, detta disposizioni di programmazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni di programmazione di cui al comma 1 restano in vigore fino alla approvazione delle disposizioni per il periodo successivo.

3. Le disposizioni di programmazione contenute negli allegati A, B e C della presente legge sono vigenti fino all'entrata in vigore delle disposizioni di programmazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1998, presenta al Consiglio una proposta di programmazione basata sui seguenti elementi:

- a) stato di attuazione della presente legge;
- b) dinamica demografica;
- c) evoluzione dell'offerta distributiva;
- d) stima dell'andamento dei consumi.

Art. 13.

Indicazioni programmatiche ai comuni e alle province

1. I comuni e le province, nell'ambito delle loro rispettive competenze, adeguano i propri strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni contenute nella presente normativa ed ai criteri di programmazione regionale. I piani comunali e provinciali devono tendere:

a) ad armonizzare i contenuti del piano del commercio con quelli degli strumenti urbanistici;

b) a favorire l'insediamento di punti vendita nei centri storici e nei vecchi nuclei abitativi;

c) a consentire nei centri storici e nelle aree urbane centrali, compatibilmente con la tutela dei valori architettonici e ambientali, un adeguato livello di rinnovamento, qualificazione ed integrazione funzionale delle attività commerciali, al fine di evitare una riduzione della loro capacità attrattiva dovuta alla creazione di centri commerciali periferici;

d) alla concentrazione territoriale degli esercizi con individuazione di zone commerciali integrate evitando insediamenti isolati di singole unità di vendita.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale per le richieste di nulla osta per nuove aperture, concentrazioni, ampliamenti dimensionali e merceologici o modifiche di nulla osta rilasciati, e relative proroghe di validità temporale, pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, dichiara la improcedibilità alla ulteriore istruttoria qualora non siano compatibili con le disposizioni della presente legge e degli allegati A, B e C; qualora siano compatibili, la Giunta regionale assegna un termine di centoventi giorni entro il quale il richiedente può presentare le eventuali integrazioni.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:

a) PCR 15 marzo 1979, n. 789 e ogni atto modificativo e attuativo;

b) PCR 29 giugno 1989, n. 915 (prov. BL) e ogni atto modificativo e attuativo;

c) PCR 29 giugno 1989, n. 916 (prov. TV) e ogni atto modificativo e attuativo;

d) PCR 30 giugno 1989, n. 917 (prov. VE) e ogni atto modificativo e attuativo;

e) PCR 30 giugno 1989, n. 918 (prov. VI) e ogni atto modificativo e attuativo;

f) PCR 4-5 agosto 1994, n. 987 (prov. RO) e ogni atto modificativo e attuativo;

g) PCR 6 marzo 1995, n. 1085 (prov. VR) e ogni atto modificativo e attuativo;

h) PCR 7 marzo 1995, n. 1108 (prov. PD) e ogni atto modificativo e attuativo.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1997

GALAN

(Omissis).

97R0413

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 29.

Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e Patrimonio della Regione Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 5 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEI BENI
E PROCEDURE DI ALIENAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Beni da alienare

1. È autorizzata la alienazione dei beni del patrimonio regionale, indicati nelle tabelle «A», «B» e «C», allegate alla presente legge.

2. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile, l'inserimento nelle tabelle di cui al primo comma ha gli effetti del provvedimento che accerta la cessazione della destinazione all'uso pubblico di cui all'art. 6, secondo comma della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e Patrimonio della Regione Toscana».

3. L'alienazione è effettuata secondo le procedure speciali di cui alla presente legge, esclusa l'applicabilità della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 «Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali».

Art. 2.

Prezzo di stima

1. Il prezzo di stima dei beni di cui alle tabelle «A» e «B» è stabilito da un esperto nominato dal dirigente competente ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, all'interno di una rosa di nomi indicata dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

2. Ove l'Ufficio Tecnico Erariale non fornisca i nominativi richiesti nel termine assegnato o i soggetti indicati non siano disponibili, il dirigente competente può affidare l'incarico di redigere la stima, tramite perizia giurata, a un professionista iscritto nell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.

3. L'individuazione dei soggetti incaricati delle operazioni di stima di cui ai commi precedenti è effettuata col metodo del sorteggio e col criterio dell'avvicendamento per rotazione.

4. Per i beni immobili di modesta rilevanza, la cui rendita catastale moltiplicata per 200 non superi i 500 milioni, il valore di stima può essere determinato con perizia d'ufficio eseguita da dipendenti in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari.

5. Le stime determinate ai sensi dei commi precedenti hanno validità tre anni e possono essere prorogate fino ad un massimo di cinque anni salvo che non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

Capo II

PROCEDURE DI ALIENAZIONE

Art. 3.

Offerta agli occupanti

1. Salvo che la legge non preveda specifici diritti di prelazione, i beni di cui alla presente legge sono prioritariamente offerti a coloro che, avendone titolo, occupavano i medesimi alla data del 1° gennaio 1993 e continuano ad occuparli alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con il pagamento del corrispettivo per l'occupazione e dei relativi oneri accessori.

2. L'offerta è notificata agli occupanti con l'indicazione del prezzo richiesto per l'alienazione, determinato in conformità alle disposizioni di cui ai successivi artt. 4, 5, 6 e la specificazione delle modalità dell'accettazione.

3. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di cui al precedente comma, da esercitarsi entro 2 mesi dalla sua notifica e mediante versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al 20% del prezzo dell'offerta, a titolo di anticipazione.

4. Per i beni di cui alle Tabelle «B» e «C» l'alienazione, con il consenso dei soggetti di cui al comma 1 e fatto salvo comunque, con previsione contrattuale, il loro diritto di abitazione, può altresì essere disposta a favore del coniuge e dei familiari conviventi, purché residenti nell'immobile alle date di cui al medesimo comma 1.

5. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni previste dalla presente legge per beneficiare dell'offerta comportano la decadenza della medesima.

Art. 4.

Prezzo di offerta dei beni di cui alla Tabella «A»

1. I beni immobili adibiti ad uso non abitativo, inseriti nella Tabella A, allegata alla presente legge, sono offerti agli occupanti al prezzo di stima determinato con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 5.

Prezzo di offerta dei beni di cui alla Tabella «B»

1. I beni immobili adibiti ad uso abitativo inseriti nella Tabella B, allegata alla presente legge, sono offerti agli occupanti:

a) al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 2, detratto dell'1,50% per ogni anno di occupazione legittima da parte del destinatario dell'offerta, fino ad un massimo di 20 anni, qualora quest'ultimo e l'acquirente, ove diverso ai sensi dell'art. 3, comma 4, abbiano la propria residenza nell'immobile dalla data del 1° gennaio 1993 e non siano proprietari di altre abitazioni nel comune o in comuni limitrofi;

b) al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 2, negli altri casi.

Art. 6.

*Prezzo di offerta dei beni di cui alla Tabella «C»
provenienti dall'Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi*

1. I beni immobili di cui alla Tabella «C», provenienti dall'Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi, sono offerti agli occupanti al prezzo che risulta dalle seguenti operazioni:

a) applicazione di un moltiplicatore 100 alla rendita catastale;

b) riduzione dell'importo determinato ai sensi della lett. a) pari a 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione da parte dell'acquirente, fino ad un massimo di 20 anni;

c) ulteriore riduzione del 10% nel caso in cui l'acquirente sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore a lit. 36 milioni annui.

2. All'importo come sopra determinato possono essere detratte le spese documentate, sostenute dall'assegnatario nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, per migliorie apportate all'immobile purché previamente autorizzate dalla Regione.

3. La detrazione è disposta, prima della stipulazione del contratto, su richiesta dell'assegnatario contestuale all'accettazione dell'offerta.

4. Gli assegnatari dei beni di cui alla Tabella «C», che abbiano acquistato gli immobili assegnati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, non possono alienare il bene medesimo prima di 10 anni dalla data del contratto di compravendita stipulato con la Regione. Il divieto costituisce espressa clausola contrattuale.

Art. 7.

Stipulazione del contratto

1. Nei casi in cui sia disposta l'alienazione a favore degli occupanti, ai sensi dell'art. 3, il contratto è stipulato entro tre mesi dal versamento dell'anticipazione del 20% del prezzo.

2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al primo comma, l'atto con cui si dispone la alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita.

3. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino alla erogazione del mutuo medesimo comunque non oltre un anno dal versamento dell'anticipazione. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai sensi del secondo comma.

4. Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di proroga di cui al comma 3, sul corrispettivo della alienazione ancora da versare è dovuto il pagamento degli interessi nella misura legale per il periodo dalla scadenza dei tre mesi di cui al comma 1 alla data di stipulazione del contratto.

5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo.

Art. 8.

Dilazioni di pagamento

1. Per l'acquisto dei beni inseriti nelle Tabelle A, B, C sono consentite su richiesta degli acquirenti dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto, per una durata comunque non superiore a cinque anni.

2. Per il periodo della dilazione è dovuto un interesse annuo calcolato ad un saggio pari a quello praticato dalla Tesoreria regionale sulle giacenze regionali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di acquisto e maggiorato di due punti.

3. A garanzia delle somme dovute l'acquirente è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero debito e per un periodo pari a quello della dilazione.

4. Ove l'interessato non presti fidejussione la Regione iscrive ipoteca legale sul bene ceduto.

Art. 9.

Ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive

1. Ai fini dell'accettazione dell'offerta, il possesso dei requisiti previsti ai sensi dei precedenti articoli è documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

2. A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposte, da parte dell'Amministrazione regionale, schede-tipo per l'accettazione da parte dei soggetti destinatari dell'offerta di vendita.

3. L'amministrazione può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.

4. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti.

Art. 10.

Alienazione a terzi

1. I beni immobili delle tabelle A e B per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui all'art. 3, sono alienati con offerta al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, dell'alienazione è dato pubblico avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed informazione su almeno due quotidiani di cui uno d'interesse nazionale e uno d'interesse locale.

3. L'avviso e l'informazione contengono la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.

4. Fermo quanto previsto al comma 2, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni da alienare.

Art. 11.

Ammissibilità delle offerte e criteri di aggiudicazione

1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima ad eccezione degli immobili occupati per i quali sono ammesse, esclusivamente da parte di soggetti diversi dagli occupanti e nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione del bando, offerte a partire dal prezzo di stima decurtato del 25%.

2. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo per l'amministrazione regionale.

3. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali, nel cui territorio insiste il bene ovvero di altri enti pubblici, queste, purché ammissibili ai sensi del comma 1, prevalgono sulle offerte presentate da privati.

4. Qualora la richiesta provenga da un Ente locale, nel cui territorio insiste il bene, si applicano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20 e successive modificazioni.

Art. 12.

Esclusione dalla alienazione a terzi

1. I beni occupati, di cui alla Tabella B, sono esclusi dalla alienazione a terzi di cui all'art. 10 ove i legittimi occupanti, che intendono mantenere il rapporto di occupazione, dimostrino di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560.

2. L'esclusione è motivatamente richiesta dagli occupanti entro il termine per l'accettazione dell'offerta ai sensi del precedente art. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Alienazione di terreni abusivamente occupati

1. È autorizzata la alienazione delle porzioni di terreno di proprietà regionale, nelle fattispecie di cui all'art. 938 c.c., a favore dei soggetti che li hanno occupati anteriormente alla data del 1° gennaio 1993.

2. Il corrispettivo della alienazione è stabilito nel doppio del valore di stima, determinato ai sensi dell'art. 2 maggiorato delle spese di perizia sostenute dalla Regione.

3. L'offerta e la accettazione sono disciplinati ai sensi dei precedenti articoli; in caso di mancata accettazione l'amministrazione regionale procede a tutela della proprietà regionale nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20, come modificata dalla presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni e disciplina transitoria

1. La legge regionale 30 dicembre 1992 n. 63 «Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale» è abrogata, salvo che per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I procedimenti di alienazione avviati ai sensi della suddetta legge regionale 30 dicembre 1992, n. 63 per i quali la Regione ha già ricevuto la accettazione di offerte da parte degli occupanti legittimi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1992, n. 63.

TITOLO II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1991, N. 20 «DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE TOSCANA».

Art. 16.

Modifica dell'art. 6 e dell'art. 21

1. All'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20 è aggiunto il seguente 3° comma:

«3. Il passaggio dei beni mobili dalla categoria del demanio a quella del patrimonio indisponibile e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile è effettuato con il decreto del dirigente della struttura funzionalmente preposta con il quale si accerta la condizione di cedibilità del bene».

2. Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 è così sostituito:

«3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la procedura può essere ripetuta con il sistema delle offerte segrete al ribasso, fissando il limite minimo oltre il quale le offerte non sono ammissibili».

3. Dopo il terzo comma del medesimo art. 21, come modificato dal precedente comma, è inserito il seguente quarto comma:

«4. In caso di ulteriore esito in fruttuoso, si procede a trattativa privata, comunque ma n tenendo il limite minimo di cui al precedente comma».

TITOLO III

ALIENAZIONE DEI BENI ASSEGNATI ALL'AZIENDA AGRICOLA DI ALBERESE

Art. 17.

Disposizioni di prima applicazione dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1995 n. 83 «Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese».

1. In sede di prima applicazione dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1995 n. 83, i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5° comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge.

2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 marzo 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 aprile 1997.

97R0430

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 21.

Bilancio di previsione 1997 dell'A.P.T. della Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 16 maggio 1997)

(Omissis).

97R0435

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 11.

Disciplina del Servizio Sanitario nella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. In attuazione delle disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge:

a) delinea il profilo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e definisce i ruoli dei livelli istituzionali impegnati nella realizzazione delle rispettive finalità;

b) prevede i principi per l'ordinamento, il funzionamento e l'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che assicurano l'erogazione dei servizi sanitari;

c) stabilisce norme transitorie per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le locuzioni di rinvio ed altre disposizioni legislative contenute nella presente legge vanno intese nel modo che segue:

a) rinvii ad articoli di legge od a commi di articoli di legge non altrimenti specificati sono da intendersi riferiti, rispettivamente, alla presente legge od allo stesso articolo della presente legge ove è contenuto il rinvio;

b) per «L. 833» intendesi la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per «L.142» intendesi la legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) per D.Lgs. 502 intendesi il testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

e) per «D.Lgs. 29» intendesi il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 2.

Il Servizio Sanitario Regionale ed i soggetti istituzionali

1. Il SSR è l'insieme organizzato e coordinato delle funzioni, delle risorse delle strutture delle attività che concorrono a rispondere ai bisogni sanitari, promuovendo lo stato di benessere del singolo e della collettività, operando in maniera integrata ed uniforme sul territorio regionale.

2. L'attuazione del SSR spetta ai seguenti soggetti, secondo le competenze e con le modalità previste dalla presente legge:

a) la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 502 e le altre funzioni ad essa attribuite da leggi dello Stato: assicura i livelli di assistenza fissati dal Piano Sanitario Regionale (PSR) tramite le ASL;

b) i Comuni esplicano, nell'ambito della programmazione sanitaria le funzioni indicate all'art. 3 comma 14 del D.Lgs. 502;

c) le Province, partecipano in via consultiva alla programmazione sanitaria regionale e locale, di cui agli articoli 12 e 13;

d) le ASL e l'Azienda Ospedaliera gestiscono i servizi sanitari ed altresì i servizi socio-assistenziali ove delegati dai Comuni ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.Lgs. 502;

e) la Giunta regionale ha la possibilità di avvalersi, per quanto riguarda la definizione e la realizzazione del SSR, di strutture Universitarie, di Enti di Ricerca, di Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico e di altri organismi sanitari pubblici e privati secondo modalità e competenze stabilite dal PSR e da appositi protocolli d'intesa definiti dalla Giunta stessa.

3. L'attività di tutti gli organismi consultivi previsti materia sanitaria a livello regionale non ha natura obbligatoria né vincolante, ad eccezione di quanto al riguardo espressamente stabilito dal D.Lgs. 502 e da altre leggi nazionali.

Art. 3.

La Regione

1. La Regione svolge le funzioni di cui alla presente legge, mediante:

a) il PSR;

b) le direttive, le linee guida a carattere tecnico operativo e gli schemi tipo per la redazione di particolari atti;

c) l'assegnazione delle risorse;

d) la verifica dei risultati derivanti dall'attività di controllo gestionale e di controllo di qualità delle prestazioni;

e) l'azione generale di controllo sugli atti;

f) i piani ed i programmi di cui ai commi 5 e 6 ed in particolare quelli per la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata;

g) gli Osservatori regionali ed il Sistema informativo di cui all'art. 23;

h) la determinazione dei criteri generali per la determinazione dei costi delle attività e le tariffe di cui agli articoli del titolo terzo;

i) la relazione sanitaria regionale;

l) le conferenze dei servizi.

2. L'attuazione della programmazione sanitaria regionale sul territorio si realizza attraverso l'azione programmata e coordinata delle ASL.

3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione dei piani regionali, tramite la relazione sanitaria regionale.

4. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale possono essere adottati specifici piani e programmi, finanziati con apposite risorse vincolate. Tali piani e programmi sono realizzati dalle ASL nell'ambito dei loro piani attuativi aziendali; delle risorse non utilizzate entro i termini di vigenza dei medesimi, si tiene conto nell'adozione dei successivi piani programmi.

5. Alla realizzazione delle iniziative svolte direttamente dalla Regione nell'ambito dei piani e dei programmi di cui al comma precedente e a supporto dell'attività delle ASL, provvede la Giunta regionale individuando il funzionario responsabile, le procedure, le risorse, le modalità attuative ed i termini; del mancato utilizzo delle risorse nei termini stabiliti si tiene conto nell'adozione delle successive iniziative da parte della Giunta regionale.

6. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono esercitate anche tramite l'attività ispettiva disciplinata da norme regionali.

7. L'attività di controllo sugli atti è disciplinata con successiva legge regionale da approvare entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

La Provincia

1. La Provincia, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, concorre alla formazione dei piani regionali secondo la disciplina dell'art. 11, ed è sentita in occasione delle variazioni degli ambiti territoriali sovracomunali delle ASL.

2. La Provincia è sentita in sede di esame dei piani attuativi al fine del raccordo tra programmazione sanitaria e programmazione dell'assistenza sociale.

3. In materia di prevenzione e tutela ambientale la Provincia svolge le proprie funzioni secondo le modalità e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I Comuni

1. I Comuni, nell'ambito territoriale di ciascuna ASL, esercitano le attribuzioni di cui alla presente legge tramite la Conferenza dei Sindaci, le cui modalità di esercizio sono stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'adozione del regolamento e con le modalità ivi previste, è convocata in prima seduta la Conferenza dei Sindaci.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è proposto dalla Giunta regionale. In esso, vengono disciplinate le modalità per l'individuazione del Presidente e dell'esecutivo e per la convocazione ed il funzionamento della Conferenza. Il regolamento dovrà prevedere in ogni caso che la Conferenza proceda alle votazioni deliberando a maggioranza assoluta; per la determinazione della maggioranza, ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri del proprio Consiglio. La composizione dell'esecutivo deve uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 502. In nessun caso tale regolamento può determinare oneri aggiuntivi a carico delle ASL.

4. La Conferenza provvede alla nomina della rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 502, denominata Esecutivo.

5. La Conferenza esercita le proprie funzioni generali di indirizzo e verifica tramite l'Esecutivo, assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i Comuni del territorio di riferimento e l'integrato e coerente sviluppo, negli atti di propria competenza, degli indirizzi generali e dei contenuti specifici dei piani regionali, formulando proposte di indirizzo per la programmazione delle ASL e della Regione.

6. Al fine di concorrere all'esercizio delle funzioni della Conferenza dei Sindaci, di cui ai precedenti commi, sono costituite articolazioni territoriali della Conferenza composte da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte di ogni distretto sanitario di cui all'art. 7. Il funzionamento della Conferenza, in riferimento all'articolazione distrettuale, è disciplinato dal regolamento di cui al comma 2. Ogni articolazione distrettuale della Conferenza elegge il proprio Presidente. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci di ogni singola ASL presiede anche l'articolazione territoriale del distretto sanitario, della quale fa parte nel Comune ove ricopre la carica di Sindaco. L'articolazione territoriale rimette all'esecutivo della Conferenza dei Sindaci della ASL osservazioni e proposte sulla programmazione Socio-Sanitaria relativa al distretto sanitario.

7. L'ASL mette a disposizione, presso la propria sede, idoneo locale per lo svolgimento delle sedute della Conferenza e dell'Esecutivo.

8. L'ASL fornisce il supporto per le attività di segreteria ed assicura la tenuta delle relazioni e degli atti di cui al precedente comma e su disposizione del Direttore generale, fornisce la documentazione richiesta dal Presidente.

9. L'Esecutivo della Conferenza intrattiene rapporti con l'ASL tramite il Direttore generale. Il Direttore generale può partecipare alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza, su invito del Presidente.

Art. 6.

Istituzione delle Aziende Sanitarie Locali

1. Per ciascun ambito territoriale di cui all'allegato 1, è istituita una ASL, che opera sul medesimo territorio tramite i distretti.

2. Ciascuna ASL definisce la propria organizzazione e le modalità di funzionamento sulla base degli indirizzi di seguito indicati e tenuto conto delle direttive in materia approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta:

a) L'ASL provvede alla gestione dei servizi sanitari e di quelli socio assistenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera d);

b) L'ASL si articola in distretti e nei presidi ospedalieri comprendenti uno o più ospedali non costituiti in azienda;

c) Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economica - finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio USL per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'ASL, la Conferenza dei Sindaci e la Provincia, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la definizione degli ambiti territoriali dei distretti.

4. Le modifiche degli ambiti territoriali vengono effettuate con le stesse modalità di cui al comma 3.

Art. 7.

Il distretto sanitario

1. Il distretto rappresenta una articolazione organizzativo-funzionale dell'ASL finalizzata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. Al distretto è affidata la gestione e il coordinamento dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza socio-sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonché l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi.

2. Il distretto, anche attraverso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, assicura un efficace filtro della domanda socio-sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica, fra i diversi luoghi di trattamento. Il distretto indirizza e coordina in particolare il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le residenze assistenziali, all'assistenza specialistica e assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti e dalle aziende e dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 502, dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private, secondo criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai professionisti convenzionati. È compito di tutto il personale di distretto collaborare con il dipartimento di prevenzione per la programmazione, esecuzione e verifica dei programmi di educazione alla salute.

3. Al responsabile del distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al distretto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati relativamente all'esercizio delle funzioni e attività previste dal PSR.

4. Il distretto è l'area di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate che si realizzano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla:

- a) tutela della salute degli anziani;
- b) tutela e assistenza materno-infantile;
- c) prevenzione dell'handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
- d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dei tossicodipendenti.

5. Allo svolgimento delle attività e delle prestazioni del distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari, l'ASL, promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati all'interno delle strutture distrettuali.

6. Al distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'ASL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale dell'ASL avente qualifica dirigenziale.

7. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalità di raccordo e di collaborazione tra distretti ospedale tra distretti e dipartimento di prevenzione, nonché alle modalità organizzative delle prestazioni da erogare a livello di ASL.

Art. 8.

Integrazione e gestione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie si realizza nell'ambito del distretto con la presenza dei tre momenti specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario integrato, assistenziale.

2. A seguito di delega da parte degli enti locali interessati, le ASL assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con bilanci o contabilità separate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 502.

3. Le ASL e i comuni attuano l'integrazione e il coordinamento delle proprie attività attraverso appositi protocolli di intesa anche nel caso in cui i comuni non deleghino le proprie funzioni socio-assistenziali alle aziende. Tali protocolli devono prevedere la programmazione congiunta delle attività, la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli enti mettono a disposizione.

4. Ove l'ASL gestisca servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 è nominato il coordinatore dei servizi sociali.

5. Il coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato tra persone in possesso di laurea che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile.

6. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'ASL, dà pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione dei servizi sociali, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture e servizi dell'azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-assistenziali.

7. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può per gravi motivi e violazioni di legge e/o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sospendere o revocare il coordinatore dei servizi sociali.

Art. 9.

Le Aziende ospedaliere

1. Il Consiglio regionale istituirà previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 502 in azienda il presidio ospedaliero A. Cardarelli di Campobasso, destinato a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare determina l'organizzazione e le modalità di finanziamento dell'Azienda ospedaliera, sulla base dei criteri stabiliti nel PSR.

2. Gli ospedali di Termoli - Larino e Venafro - Isernia sono accorpati funzionalmente e pertanto costituiscono rispettivamente unici presidi ospedalieri funzionalmente articolati su due stabilimenti.

3. In attesa dell'approvazione del P.R.S. le ASL danno attuazione al disposto dell'art. 4 comma 3 della legge 412/1991 e successive modificazioni e integrazioni, formulando le relative proposte alla Giunta regionale.

Art. 10.

Altri soggetti

1. La ASL può avvalersi di istituzioni sanitarie private attraverso i rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 502.

2. Al perfezionamento del rapporto provvede la ASL sulla base delle tariffe, determinate dalla Giunta regionale, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 502.

Art. 11.

Il volontariato

1. È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del SSR. Tra le associazioni di volontariato sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di statuto su prestazioni volontarie e personali dei soci grautate.

Art. 12.

La partecipazione dei cittadini e i diritti dell'utenza

1. La tutela dei diritti dei cittadini nella funzione dei servizi sanitari è garantita nelle forme previste dalla legge.

2. Le organizzazioni del volontariato e le associazioni di promozione e tutela dei diritti dei cittadini vengono consultate dalla Giunta regionale nell'impostazione del piano sanitario regionale e nella definizione dei criteri di verifica dei risultati conseguiti.

3. La Regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari e socio-assistenziali anche fissando attraverso apposito provvedimento legislativo, le modalità per consentire la presenza degli organismi, di cui al comma 2, nelle strutture delle aziende.

4. Le ASL favoriscono l'azione degli organismi di cui al precedente comma. Per l'espletamento dei loro compiti, è agevolato l'accesso di tali organismi ai presidi sanitari. L'utente è informato delle possibilità e messo in grado, mediante idonei strumenti di avvalersi della tutela di tali organismi anche per avanzare proposte sul funzionamento dei servizi.

5. A scadenze prestabilite, e comunque nell'imminenza della convocazione della conferenza di cui all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 502, il Direttore generale della ASL consulta gli organismi di cui al comma 2, acquisendo proposte di miglioramento dei servizi. Le proposte sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 502.

6. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 502.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 13.

La programmazione sanitaria regionale

1. La programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il PSR, i suoi aggiornamenti e attraverso programmi specifici adottati dalla Regione. Il piano sanitario regionale è lo strumento di programmazione con il quale il Consiglio regionale, in adeguamento al PSN definisce gli obiettivi e le linee di governo del SSR.

2. Il PSR di cui al comma 1 ha durata triennale. Il medesimo è approvato, aggiornato e modificato su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale con propria deliberazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio al quale si riferisce la programmazione, ed è comunque adeguato alla legislazione vigente.

3. Il PSR definisce per il triennio di riferimento:

a) le priorità di intervento ai fini del riequilibrio territoriale delle dotazioni di servizi sanitari, del miglioramento delle condizioni di funzione da parte dei cittadini e dei livelli qualitativi e di efficienza delle prestazioni nonché per il superamento di condizioni critiche evidenziate anche dagli indicatori epidemiologici e clinici;

b) i livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme sul territorio regionale, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici e strutturali con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, tenuto conto delle prevedibili disponibilità;

c) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare per ciascun anno del triennio i livelli di assistenza;

d) i criteri di riparto delle risorse alle ASL e le modalità di compensazione della mobilità sanitaria infraregionale;

e) gli standards generali di dotazione, sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle ASL;

f) gli indicatori di verifica della qualità delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi delle ASL;

g) gli ambiti territoriali e di attività, entro i quali le istituzioni sanitarie private esercitano funzioni integrative di quelle delle ASL;

h) i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione operativa e il coordinamento funzionale dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e delle Province;

i) le azioni programmate di rilievo regionale.

4. I contenuti di cui al comma 3, lettere c) e d), sono di norma aggiornati annualmente. All'aggiornamento dei contenuti di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), g), h) e i), e di quelli indicati al comma 4, si provvede, di norma, con cadenza triennale secondo le modalità del comma 2.

5. Il PSR ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

6. Agli adempimenti finalizzati all'attuazione del PSR provvede la Giunta regionale.

Art. 14.

La programmazione sanitaria locale

1. La programmazione sanitaria locale viene definita e attuata attraverso i seguenti strumenti: la relazione sanitaria, il bilancio di previsione pluriennale, il piano attuativo.

2. La relazione sanitaria, di carattere consuntivo a base annuale, contiene le informazioni e le valutazioni relative al quadro epidemiologico, alle attività ed all'utilizzo delle risorse umane e materiali della ASL. È predisposta dal Direttore generale.

3. Il bilancio di previsione triennale, annualmente aggiornato a scorrimento, riguarda l'impostazione delle attività delle ASL ed è predisposto dal Direttore generale, sentito il Consiglio di Sanità.

4. Il piano attuativo di carattere previsionale a base annuale, è predisposto dal Direttore generale. Il piano attuativo è lo strumento fondamentale con cui la ASL definisce, secondo le disposizioni della presente legge e nell'ambito della programmazione regionale, la pianificazione delle attività aziendali, il programma di utilizzo delle risorse ordinarie di gestione ed il piano degli investimenti, attraverso l'individuazione di budget per livelli assistenziali e centri di responsabilità.

5. La Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 502, partecipa alla formazione dei piani attuativi, attraverso una relazione con cui trasmette le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale ed alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di 20 giorni, trascorso il quale, il parere si intende acquisito, entro il 30 settembre di ogni anno esamina i piani attuativi delle A.S.L. e predispone eventuali ulteriori indirizzi attuativi; tiene conto delle indicazioni emergenti dall'esame della programmazione sanitaria locale nella predisposizione della programmazione sanitaria regionale; acquisiti i piani attuativi li approva con eventuali prescrizioni di adeguamento.

TITOLO III
LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 15.

*La programmazione sanitaria regionale
e la determinazione del fabbisogno*

1. La determinazione programmatica del fabbisogno di risorse, sia in conto corrente che in conto capitale, per il SSR avviene in sede di PSR per gli anni relativi al periodo di riferimento. Tale fabbisogno è definito in funzione dei livelli assistenziali che si intendono raggiungere in ambito sanitario, così come indicato dal PSR, ed in funzione delle disponibilità finanziarie della Regione.

2. La determinazione del fabbisogno di risorse per le singole ASL ed i criteri di allocazione delle risorse stesse sono definiti nell'ambito del PSR in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale ed alle risorse disponibili, tenendo comunque conto del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare, oltre che della mobilità interregionale ed infraregionale. Il fabbisogno di risorse viene rideterminato ogni anno secondo le modalità di cui al comma 3.

3. Ogni anno, entro il 30 maggio la Giunta regionale provvede a:

a) determinare il fabbisogno delle ASL per l'esercizio successivo in base all'andamento verificatosi nel precedente esercizio, alle previsioni relative a quello in corso, alle previsioni contenute nei bilanci approvati, ai controlli sui risultati rilevabili nei sistemi di controllo di gestione;

b) stimare le risorse che si renderanno disponibili per l'esercizio successivo derivanti dalla quota spettante alla Regione del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 502, tenendo conto degli accertamenti relativamente alle quote di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 502, dei saldi delle compensazioni interregionali, delle quote di partecipazione alla spesa a carico direttamente dei cittadini, dell'autofinanziamento delle ASL e dell'evoluzione prevista;

c) individuare le possibili manovre capaci di assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse disponibili;

d) valutare gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

4. Entro la data di cui al precedente comma la Giunta regionale predisporre le direttive per la formazione dei programmi finanziari annuali delle aziende sanitarie a cui le stesse sono obbligate a uniformarsi. L'assegnazione delle risorse per l'esercizio successivo è comunque disposta entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 16.

Cooperazione fra ASL - Accordi di programma

1. Al fine di un miglior utilizzo delle risorse e della gestione dei servizi nonché per realizzare economie di spese le ASL della Regione, unitamente anche ad altri enti pubblici e privati, possono gestire attività e servizi, strumentali e ai supporto, in forma associata tramite forme di cooperazione previste dalle leggi statali e/o regionali o tramite accordi di programma disciplinando oggetto, modalità e rispettivi oneri finanziari.

2. La Giunta regionale predisporre specifiche linee guida per l'individuazione dei servizi delle attività da gestire in forma associata ai sensi del comma 1.

3. Gli accordi di programma o le altre forme di cooperazione di cui al comma 1 sono stipulati dai Direttori generali delle ASL interessate ed approvate dalla Giunta regionale.

Art. 17.

*Il finanziamento delle aziende sanitarie locali, i criteri
e le procedure per il sistema di allocazione delle risorse*

1. Il Consiglio regionale fissa i criteri generali per l'allocazione delle risorse finanziarie alle ASL.

Art. 18.

Controlli

1. Le procedure di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle ASL saranno stabilite da apposita legge regionale.

2. Per il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati, nonché per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari, la Regione si avvale di una apposita struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica e amministrativa.

3. Con apposita legge regionale sono disciplinate la natura giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui al comma 2.

TITOLO IV

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 19.

L'ordinamento della Azienda Sanitaria Locale

1. Sono organi della ASL il Direttore generale e il Collegio dei Revisori.

2. Tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza della ASL sono riservati al Direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502. Al Direttore generale sono attribuite le competenze indicate all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502. In particolare il Direttore generale assicura la predisposizione degli atti relativi alla programmazione sanitaria locale di cui all'art. 14 e adotta il regolamento generale approvato dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dal Consiglio dei sanitari e dal Coordinatore dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 502. Il Direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente o attraverso delega, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario e al Coordinatore dei servizi sociali, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale. Sono riservati al Direttore generale gli atti previsti dall'art. 3, commi 1 e 6, del D.Lgs. 502 nonché la nomina, il rinnovo e la revoca dagli incarichi dei responsabili delle strutture organizzative della ASL.

4. Il Direttore generale assicura che gli atti dell'Azienda siano sottoposti al parere del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 502, nonché al parere del Consiglio dei sanitari obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502. Il regolamento generale della ASL stabilisce i casi nei quali sia richiesto il parere obbligatorio del Coordinatore dei Servizi Sociali.

5. Il Direttore generale è nominato con delibera della Giunta regionale conformemente ai modi e ai tempi indicati dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590.

6. Il rapporto di lavoro è definito e disciplinato secondo quanto disposto ai commi 6 e 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 502. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula dell'apposito contratto tra il Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale.

7. Costituiscono causa di non procedibilità alla nomina e di decadenza del Direttore generale i motivi, le incompatibilità e gli impedimenti di cui ai commi 6, 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. 502, nonché la mancata stipula del contratto di cui al comma 6, il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 14, relativi ai piani attuativi ed ai bilanci di esercizio, e, in prima applicazione, per la mancata adozione del regolamento generale nei termini stabiliti dalla Giunta regionale. L'accertamento di tali cause è effettuato dalla Giunta regionale. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore amministrativo o del Direttore sanitario, il Direttore generale attribuisce incarico non retribuito di sostituzione a uno dei dirigenti apicali, rispettivamente del ruolo amministrativo e sanitario, dipendente della ASL.

8. Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale. Ad essi si applica quanto disposto dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9 e 11 del D.Lgs. 502 in ordine a rapporto di lavoro, a cessazione, sospensione, decadenza dell'incarico, a requisiti anagrafico-professionali, a funzioni svolte, a retribuzioni, a incompatibilità e impedimenti per la nomina.

9. La composizione e le competenze del Collegio dei revisori sono determinati secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502.

10. Il Collegio dei revisori è nominato e convocato dal Direttore generale entro dieci giorni dall'acquisizione delle designazioni da parte delle amministrazioni competenti. I membri di competenza regionale sono designati dal Consiglio regionale. Il funzionamento del Collegio è regolato da apposito statuto proposto dal collegio stesso e adottato dal Direttore generale. Si applicano per le designazioni ed il funzionamento del Collegio dei revisori le disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502.

11. Il Consiglio dei sanitari della ASL, di cui all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502, è l'organismo elettivo della ASL con funzione di consulenza tecnico-sanitaria. La composizione, le modalità di elezione, il funzionamento e le materie di competenza del Consiglio dei sanitari sono disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502/1992.

Art. 20.

L'organizzazione della ASL

1. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 502 che definiscono i criteri delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali nelle Aziende Sanitarie, l'articolazione funzionale e l'organizzazione della ASL sono disciplinate dal Direttore generale con provvedimento formale, tenendo presente quanto già normato in materia dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti. Tale provvedimento diventerà esecutivo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

2. Presso ciascuna ASL di cui all'allegato 1, è istituito un Dipartimento di prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 502.

3. Il Dipartimento di prevenzione si avvale nell'ambito delle rispettive competenze ed in attesa dell'emanazione entro l'anno 1996 di una legge regionale in applicazione della legge n. 61/1994, del Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» nell'ambito delle rispettive competenze. La Giunta regionale con direttive, sentita la competente commissione consultiva, individua le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del territorio, il Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico per il coordinamento delle attività di Sanità pubblica. Il coordinamento del Dipartimento di prevenzione è assegnato al responsabile di uno dei Servizi che lo compongono.

4. Per quanto non espressamente citato, si rimanda all'art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 502.

Art. 21.

Comitato regionale di bioetica

1. Al fine di sviluppare le tematiche bioetiche, il Consiglio regionale, con provvedimento di legge, istituirà la Commissione regionale di bioetica.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ

Art. 22.

L'assessorato regionale alla sanità

1. L'Assessorato regionale alla sanità sarà strutturato in modo tale da assicurare anche:

- a) il coordinamento dell'intervento sanitario;
- b) l'unificazione dell'organizzazione sanitaria sul territorio regionale valutando gli aspetti funzionali e adeguando la normativa;
- c) la verifica della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
- d) le attività di indirizzo, promozione e supporto nei confronti delle ASL.

Art. 23.

L'Osservatorio epidemiologico regionale, il Sistema informativo sanitario e Osservatorio prezzi e tecnologia

1. Gli osservatori regionali di seguito individuati sono strumenti tecnici del SSR al fini della raccolta, analisi e sintesi dei principali indicatori gestionali previsti dalla presente legge.

- a) Osservatorio epidemiologico regionale (OER);
- b) Sistema informativo sanitario (SIS);
- c) Osservatorio tecnologico e dei prezzi (OPT).

2. L'organizzazione ed il funzionamento degli osservatori di cui al comma 1 sono definiti con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

Art. 24.

L'educazione sanitaria

1. L'educazione alla salute costituisce una funzione di ogni livello del SSR ed ha carattere multidisciplinare interessando varie professionalità sia del campo sociale, psicologico e pedagogico che di quello medico e sanitario.

2. Le azioni strategiche individuate sono:

- a) la costituzione di una struttura operativa a livello regionale per l'educazione alla salute alle dipendenze dell'Assessorato alla Sanità con il compito di programmare, gestire e valutare le attività di educazione alla salute;
- b) la collaborazione con il mondo della scuola a livello di distretto, di ASL e di Regione che realizzino collaborazioni stabili, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa;
- c) il potenziamento delle attività di medicina preventiva e di educazione alla salute della Regione anche attraverso la promozione di campagne di educazione alla salute e medicina preventiva, la produzione di audiovisivi, l'attività di documentazione, la formazione in educazione sanitaria degli operatori delle ASL, della scuola e del volontariato.

3. Nell'ambito del PSR vanno specificati i programmi di educazione sanitaria da attivare anche ai sensi di quanto previsto dal PSN.

Art. 25.

La formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale

1. La formazione e l'aggiornamento del personale rappresentano attività di importanza centrale per lo sviluppo del SSR.

2. La Giunta regionale è l'organo competente per l'espletamento di tutti gli adempimenti che il D.Lgs. 502 attribuisce alle Regioni in tema di formazione.

3. Gli oneri relativi alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione gravano sul Fondo Sanitario Nazionale e su altre fonti di finanziamento che saranno appositamente individuate.

4. A livello di ASL può essere istituita una struttura organizzativa preposta alla formazione ed all'aggiornamento del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione del SSR.

5. La struttura organizzativa preposta alla formazione ed all'aggiornamento del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione del SSR di cui al comma 4 è oggetto di provvedimenti specifici nell'ambito della programmazione regionale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norme transitorie

1. All'entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12 sono soppresse e sono costituite le ASL secondo gli ambiti di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale, della presente legge con sede nel Comune di maggior popolazione.

2. Le gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14 della legge 24 dicembre 1995, n. 549 sono disciplinate con delibera della Giunta regionale.

3. Le ASL di cui all'allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso.

4. Costituiscono elementi patrimoniali dell'ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzate o nella disponibilità delle ASL sopresse. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

5. Il personale già dipendente dalle USL sopresse è abrogato alle ASL che ad esse si sostituiscono. Nell'assegnazione alle nuove ASL sono salvaguardati il profilo professionale, la posizione funzionale e il ruolo di appartenenza. Le modalità per eventuali assegnazioni o trasferimenti ad altra ASL o presso l'Assessorato regionale alla Sanità sono definite dalla Giunta regionale.

6. Nel termine di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, sono costituite le Conferenze dei Sindaci relative agli ambiti territoriali di cui all'allegato 1 della presente legge.

7. Alla gestione ordinaria dei servizi di cui alla presente legge si procede, per il primo anno di attività con un finanziamento iniziale riportato ai nuovi ambiti territoriali.

8. I contratti e le convenzioni che per la medesima fornitura o rapporto, a carico di soggetti diversi dovessero confluire nella ASL, ovvero essere annotate per le costituenti Aziende, sono rinegoziati al fine di pervenire, per il medesimo rapporto o fornitura a condizioni uniformi. Il diniego a rinegoziare da parte di uno o più soggetti è notificato alla Giunta regionale che provvede all'annotazione sull'Albo dei Fornitori delle ASL.

9. Dopo il primo triennio di attuazione del P.S.R. la Regione verifica la corrispondenza degli ambiti territoriali delle ASL agli obiettivi del piano stesso e alle compatibilità economiche e di gestione dei servizi e dei presidi ed eventualmente li modifica.

10. In fase di prima applicazione della presente legge il P.S.R. è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

11. Sino a quando non sarà approvato il programma di cui all'art. 15, comma 1, al finanziamento delle ASL provvede con proprio atto la Giunta regionale.

12. Il Collegio dei revisori dei Conti verifica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di accertamento della situazione debitoria da parte dei Commissari liquidatori, le risultanze degli atti stessi che saranno successivamente sottoposti all'esame dei competenti organi regionali.

13. In attesa del riordino della struttura dell'Assessorato alla Sanità e del relativo personale, per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 24, relativo all'educazione sanitaria, la Giunta regionale utilizzerà, non oltre il 31 dicembre 1997, la struttura attualmente convenzionata per quanto compatibile con le leggi regionali e statali.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - legge regionale 13 gennaio 1995 n. 2;
 - legge regionale 6 aprile 1979, n. 12;
 - articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35;
 - articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15;
 - articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3;
 - articoli 2, 3 (comma 1) della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4;
 - articolo 1 (comma 1) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 24;
 - legge regionale 22 gennaio 1987, n. 3;
 - articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della legge regionale 5 maggio 1992, n. 14.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1997

VENEZIALE

(Omissis).

97R0436

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzolo, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S. a. s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S. n. c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

